



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10225/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. ANTICHI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in P.ZZA SAN MICHELE, 3 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ANTICHI ALESSANDRO

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. SCELSE ALESSANDRA MARIA e dell'avv. MONTEFUSCO MICHELANGELO (C.F._1) CORSO VENEZIA, 61 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 MILANO presso il difensore avv. SCELSE ALESSANDRA MARIA

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:

Parte attrice opponente

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrarie domande ed eccezioni disattese, per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_2

- *dichiarare la nullità e quindi revocare il decreto di ingiunzione del Tribunale di Milano n. 2102/2025 del 06/02/2025 nel procedimento R.G. n. 2758/2025 Repertorio n. 1486/2025 del 06/02/2025, notificato il 07/02/2025;*
- *rimettere le parti avanti all'arbitro unico individuato ai sensi dell'art. 8 del contratto di associazione in partecipazione e costituzione di CP_2 del 27/02/2023 per la risoluzione della controversia;*
- *con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.*

Parte convenuta opposta

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:

nel merito:

rigettare l'opposizione avversaria per tutti i motivi spiegati nella presente comparsa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;

in via istruttoria:

si ritiene che la presente causa di documentale; nel solo caso in cui l'Ill.mo Tribunale di Milano ritenesse di dare ingresso a prove diverse dai documenti già in atti, ci si riserva di meglio articolare i capitoli di prova e di indicare i testi ed i loro indirizzi, e si chiede sin d'ora la prova testimoniale diretta e contraria.

in ogni caso:

con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

Vicende tra le parti.

Controparte_1 ha ottenuto il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2102/2025 nei confronti di Controparte_3 Parte_1 per l'importo di € 21.776, 51 in ipotesi dovuto in virtù di un accordo transattivo tra le parti relativo alle questioni tra le medesime insorte in relazione a due contratti di associazione in partecipazione stipulati, rispettivamente in date 7.11.2022 e 27.2.2023, che l'ingiunta non avrebbe adempiuto.

L'ingiungente ha sostenuto che con tale accordo le parti avrebbero dato atto dell'esistenza di controversie tra le medesime riguardo la contabilità degli affari oggetto dei contratti di associazione in partecipazione e degli utili distribuibili tra le parti.

Esse avrebbero quindi convenuto l'obbligo di Parte_1 di versare a CP_1 a saldo e stralcio di tutte le spettanze, la somma di € 45.000,00, di cui l'importo di € 12.335,23 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo e la restante parte in 'rate costanti mensili per la durata di sei mesi' (doc. n. 4 fasc. mon.).

CP_1 ha quindi allegato l'inadempimento della controparte con riguardo alle rate scadenti a decorrere da agosto 2024, per un totale di 4 e un importo complessivo di € 21.776,51 (cfr. 5 fasc. mon.).

Parte_1 ha proposto opposizione eccependo la sussistenza di una clausola compromissoria in uno dei due contratti di associazione in partecipazione e facendo pertanto valere la necessità di devolvere alla cognizione arbitrale la controversia di cui al presente giudizio, ai sensi dell'art. 8 di tale contratto.

MOTIVAZIONE

Eccezione di compromesso.

Prendendo le mosse da tale eccezione, rileva che effettivamente, come risulta dalla produzione attorea, il secondo dei due richiamati contratti di associazione in partecipazione, quello stipulato in data 27.9.23, devolve alla cognizione arbitrale le controversie dal medesimo derivanti (doc. n. 2 att.).

Tuttavia, come già evidenziato con ordinanza in data 30.7.2025, il titolo azionato dall'ingiungente consiste non già nell'accordo di associazione richiamato dall'ingiunta ma nel successivo accordo transattivo stipulato dalle parti.

Per consolidato orientamento *‘il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio in cui è stata inserita ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo, purché ad esso non esterne, mentre ne esclude l'ultrattività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, neppure indirettamente menzionati nella clausola stessa e di cui il precedente negozio costituisca ormai soltanto un mero antecedente storico (v. Cass. 26046/ 2010)’* (Cass. 2023/27707).

‘Ricordato che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente’ (Cass. 200723088), da ciò discende l'infondatezza della eccezione attorea, a prescindere dal carattere non novativo dell'accordo transattivo tra le parti (penultimo paragrafo doc. n. 4 fasc. mon.).

Ne discende l'infondatezza della eccezione attorea, basata peraltro sulla pattuizione di uno solo dei due contratti di associazione non essendo l'altro stato né richiamato né tantomeno prodotto, a prescindere dal carattere non novativo dell'accordo transattivo tra le parti (penultimo paragrafo doc. n. 4 fasc. mon.).

Credito azionato.

Quanto al credito azionato, dalla transazione stipulata tra le parti emerge che **CP_1** è titolare del diritto alla somma complessiva di € 45.000,00 nei confronti di **Parte_1** da versarsi nei termini ivi previsti.

A fronte dell'allegazione di inadempimento parziale di tale transazione consistente nell'omesso pagamento di n. 4 rate dell'importo ciascuna di € 5.444,13 per un totale di € 21.776,51, non soddisfacendo l'onere probatorio a proprio carico (Cass. Sez. In. 2001/13533), la debitrice convenuta ha omesso non solo di dimostrare ma addirittura di allegare un fatto impeditivo o estintivo del credito.

Ne discende la fondatezza della pretesa fatta valere da **CP_1** .

L'opposizione viene pertanto rigettata e il decreto confermato.

Spese del giudizio.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice soccombente, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione modificata dal DM n. 147/2022, nella misura liquidata nel dispositivo, in mancanza di nota spese, tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta e dell'oralità della fase decisionale

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:

1) rigetta l'opposizione perché infondata e per l'effetto conferma le statuizioni dell'opposto decreto, che dichiara definitivamente esecutivo;

2) condanna **Parte_1**

[...] a rimborsare a **Controparte_1 le spese del giudizio liquidate nella misura complessiva di € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge;**

Milano, 11 settembre 2025

Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri